

una residenza sanitaria può usufruire dell'aliquota IVA ridotta al 4% per l'acquisto di materassi antidecubito destinati ai propri assistiti affetti da menomazioni permanenti e che, al fine di tutelare la riservatezza dei ricoverati, è sufficiente che l'istituto rilasci al fornitore una dichiarazione attestante che l'elenco dei pazienti e la cartella clinica sono conservati presso il presidio

Ufficio fiscale ARIS

11.

CONDOTTA ANTISINDACALE

Con l'art.28 della legge 300/1970 il legislatore ha inteso fornire al sindacato dei lavoratori uno strumento giudiziario a tutela del loro diritti, lasciando – tuttavia – imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti.

La giurisprudenza è intervenuta a chiarire che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 della legge n.300/70 è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente, ed anche solo potenzialmente, gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali (*cf*r in tal senso Cass. sent. n. 13383/99; Cass. sent. n. 5295-/97; Cass. sent. n. 8619/92).

Il pronunciamento più recente sull'argomento si rinviene nella sentenza n. 10031 del 10 luglio 2002 nella quale i giudici di legittimità hanno chiarito che <<la violazione da parte del datore di lavoro di diritti individuali del lavoratore derivanti dalla legge o anche direttamente dalla Costituzione (come il diritto alla retribuzione o alle ferie) non può mai concretare condotta antisindacale>>.

Precisamente, nel caso esaminato dai giudici della Suprema Corte con la sentenza succitata, quest'ultimi hanno confermato la sentenza di merito che aveva negato l'antisindacalità della condotta del Comune di Milano, il quale aveva

chiesto al personale docente di prestare servizio durante le ferie con un compenso inferiore ai minimi contrattuali ed aveva chiaramente espresso l'intento di organizzare in modo diverso il servizio - affidandolo a privati - laddove fosse mancata l'intesa in tal senso, rifiutandosi di prendere in considerazione le osservazioni espresse sulla questione dal sindacato. Ebbene nell'ipotesi succitata non è stata ravvisata dai giudici alcuna compromissione degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore: ed infatti il Comune di Milano, con la sua condotta, non ha in nessun modo limitato e/o violato l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero.

Semmai vi fosse stata una lesione di diritti individuali, quindi, lo strumento del ricorso ex art. 28 legge 300/70 non era certamente quello utilizzabile; né poteva considerarsi antisindacale il fatto che il Comune avesse espresso l'intento, ove non fosse stato composto il conflitto, di affidare il servizio a privati.

Ciò in quanto i giudici di legittimità hanno ritenuto che rientri nell'ambito fisiologico del conflitto l'attacco alle posizioni espresse dal sindacato o ancora la minaccia di misure alternative all'accordo con quest'ultimo.

In definitiva, al fine di valutare se lo strumento di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori sia correttamente esercitato dai sindacati, occorre avere unicamente riguardo all'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato vietato dalla legge, consistente nella lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.

Neppure rileva, in tale senso, l'elemento intenzionale del datore di lavoro, essendo sufficiente l'obiettiva antisindacalità della condotta denunciata (in tal senso *cf*r Cass. sezioni Unite, sentenza n. 5295/97).

Studio Legale Costantino